

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN "QUATERNARIO, PREISTORIA E ARCHEOLOGIA" (CLASSE LM-2 - ARCHEOLOGIA) E IL RILASCIO DEL RELATIVO TITOLO DI STUDIO CONGIUNTO

TRA

l'Università degli studi di Ferrara, con sede a Ferrara, Via Savonarola n. 9, nella persona del proprio Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Prof. Pasquale Nappi,

E

l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con sede a Modena, Via Università n. 4, nella persona del proprio Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Prof. Angelo Oreste Andrisano,

E

l'Università degli studi di Trento, con sede a Trento, Via Belenzani n. 12, nella persona del proprio Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Prof.ssa Daria de Pretis,

E

l'Università degli studi di Verona, con sede a Verona, Via dell'Artigliere n. 8, nella persona del proprio Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Prof. Nicola Sartor,

di seguito denominate "Atenei convenzionati"

PREMESSO

- che la convenzione sottoscritta tra le Università di Ferrara e di Modena e Reggio Emilia, in data 8 maggio 2009 e rinnovata in data 21 dicembre 2012, ha consentito l'istituzione e l'attivazione del corso di laurea magistrale interateneo a titolo congiunto in "Quaternario, Preistoria e Archeologia" (Classe LM-2) a decorrere dall'a.a. 2009/10;

- che l'ordinamento didattico della laurea magistrale in "Quaternario, Preistoria e Archeologia" (Classe LM-2) è stato approvato dal Ministero con decreto ministeriale del 19 aprile 2010 e del 21 aprile 2010 rispettivamente per l'Università di Modena e Reggio Emilia e per l'Università di Ferrara e successiva modifica approvata con decreto ministeriale del 15 aprile 2013 ;

- che l'Università degli Studi di Ferrara ha approvato l'inserimento del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in "Quaternario, Preistoria e Archeologia" (Classe LM-2) nel proprio Regolamento Didattico di Ateneo, con afferenza amministrativa alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali al fine di attivare il corso nell'Offerta Formativa per gli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

- che l'Università degli Studi di Ferrara, a seguito della riforma universitaria di cui alla legge 240/2010, ha attribuito, a partire dal 1° ottobre 2012, la gestione del corso di laurea magistrale in "Quaternario, Preistoria e Archeologia" (Classe LM-2) al Dipartimento di Studi Umanistici;

- che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a seguito della riforma universitaria di cui alla legge 240/2010, ha attribuito, a partire dal 1° luglio 2012, la gestione del corso di

laurea Magistrale in “Quaternario, Preistoria e Archeologia” (Classe LM-2) al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;

- che l’Università degli Studi di Trento, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del, ha approvato l’adesione al Corso di Laurea Magistrale interateneo in “Quaternario, Preistoria e Archeologia” (Classe LM-2) a partire dall’a.a. 2014/2015, attribuendo la gestione al Dipartimento di

- che l’Università degli Studi di Verona, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del _____ 2013, ha approvato l’adesione al Corso di Laurea Magistrale interateneo in “Quaternario, Preistoria e Archeologia” (Classe LM-2) a partire dall’a.a. 2014/2015, attribuendo la gestione al Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società

CONSIDERATO

- che il corso di laurea magistrale interateneo a titolo congiunto, già attivato dall’a.a. 2009/10, tra gli Atenei di Ferrara e di Modena e Reggio Emilia, ha lo scopo di:

- coniugare in percorsi condivisi lo sviluppo di una maggiore interdisciplinarietà della formazione con particolare riferimento all’alto contenuto sperimentale, scientifico e culturale;

- garantire la formazione di figure professionali e dirigenziali altamente qualificate, strettamente connesse alle esigenze espresse da una moderna società;

- aumentare la competitività e l’attrattività dei contenuti dell’offerta formativa degli Atenei interessati;

RICHIAMATO

il Decreto MIUR n. 270 del 22 ottobre 2004 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”, che, all’art. 3, comma 10, consente alle Università italiane, sulla base di apposite convenzioni, di rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri Atenei italiani,

PRESO ATTO

che col presente atto si intendono definire le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali idonee ad integrare le competenze degli Atenei convenzionati per la realizzazione di tale corso interateneo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Gli Atenei convenzionati convengono di attivare il corso di laurea magistrale interateneo in “Quaternario, Preistoria e Archeologia” (Classe LM-2).

Art. 2 - Obiettivi formativi e scientifici

Le Parti individuano nel corpo docente del Corso di studio il riferimento scientifico e didattico per l’elaborazione dei programmi e degli obiettivi formativi del Corso.

Art. 3 - Strutture didattiche

Il Consiglio di Corso di studio è costituito da tutti i docenti che svolgono attività didattiche espresse da crediti formativi universitari (cfu). Il Consiglio elegge al proprio interno il Coordinatore del Corso ed elabora il Regolamento del Corso e la descrizione del percorso formativo (ex Manifesto degli studi).

Il Coordinatore del corso di studio è il referente per gli aspetti amministrativi e gestionali previsti dalla presente convenzione.

Le attività didattiche si terranno con modalità convenzionale in presenza. Si prevede, presso gli Atenei consorziati, l'allestimento di aule multimediali interattive allo scopo di consentire agli studenti degli Atenei convenzionati di partecipare alle lezioni frontali senza oneri aggiuntivi per eventuali spostamenti. I docenti svolgeranno le lezioni nell'aula attrezzata dall'Ateneo di appartenenza.

Art. 4 - Sede amministrativa, immatricolazioni e iscrizioni

Le Parti individuano nell'Università di Ferrara la sede amministrativa del corso col compito di curarne tutti gli aspetti amministrativi e gestionali.

È compito della sede amministrativa:

- inserire il corso nella banca dati ministeriale, ai fini dell'attivazione e dell'accreditamento del corso;
- definire l'ammontare e procedere all'incasso delle tasse e dei contributi degli studenti;
- provvedere ai bandi, all'espletamento delle procedure per l'attribuzione e alla retribuzione di eventuali contratti o supplenze per la didattica;
- immatricolare e iscrivere gli studenti;
- presidiare le funzioni di gestione della carriera degli studenti iscritti;
- ammettere gli studenti alla prova finale.

Le Parti concorrono all'attivazione del corso mediante il conferimento delle seguenti risorse:

1. *Strutture didattiche*: le Università mettono a disposizione degli studenti del corso, presso le proprie sedi, ogni struttura e/o servizio idonei a rendere proficuo lo studio universitario (laboratori, biblioteche, sale studio, spazi e attrezzature multimediali, ecc.) e si impegnano ad accogliere gli studenti del corso.
2. *Risorse finanziarie*: le entrate derivanti da tasse e contributi studenteschi e da eventuali altre forme di finanziamento derivanti dall'attivazione del corso erogate dal Ministero o da altri enti pubblici e privati sono destinate alla copertura finanziaria degli oneri connessi allo svolgimento del corso secondo i criteri illustrati nel successivo art. 5.
3. *Risorse di docenza*: le attività di docenza nel corso di studio interateneo sono assicurate da docenti delle Università di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Trento e di Verona. Di norma ciascuna delle Università convenzionate mette a disposizione del corso docenti di ruolo per il raggiungimento dei requisiti necessari di docenza secondo un accordo successivo raggiunto unanimemente tra le Parti, prima della definizione dell'offerta formativa annuale, sulla base della propria disponibilità.

Art. 5 - Ripartizione delle risorse finanziarie

Le quote d'iscrizione incassate dall'Università degli Studi di Ferrara sono trasferite alle Università convenzionate una volta dedotti:

- l'importo relativo a tassa regionale, bollo e assicurazione;
- una quota forfettaria del 20% a copertura dei costi amministrativi, revisionabile in sede di rinnovo dell'accordo sulla base del quadro consuntivo e previsionale delle risorse riconducibili al corso;
- una quota forfettaria del 15% per le riduzioni e gli esoneri per il diritto allo studio;
- una quota corrispondente agli oneri per l'attivazione di contratti e supplenze proposti dalle sedi partner;
- una quota per le spese di mobilità del personale docente incardinato presso le sedi convenzionate diverse dalla sede amministrativa;
- una quota corrispondente agli oneri di attivazione e gestione delle attività didattiche in videoconferenza e/o a distanza.

Le trattenute di cui sopra vanno a favore dell'Università degli Studi di Ferrara. La somma residua sarà ripartita tra gli Atenei convenzionati in misura proporzionale ai crediti formativi erogati da ciascun Ateneo per il funzionamento del corso.

Le altre forme di finanziamento derivanti dall'attivazione del corso erogate dal Ministero o da altri enti pubblici e privati, comunque acquisite, sono ripartite tra gli Atenei convenzionati in proporzione al numero dei crediti formativi erogati da ciascun Ateneo per il funzionamento del corso.

Art. 6 - Diritto allo studio

Gli iscritti al corso di studio congiunto usufruiscono degli interventi in materia di diritto allo studio universitario secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Le Università convenzionate mettono a disposizione di tutti gli studenti del corso, presso le proprie sedi, ogni struttura e/o servizio idoneo a rendere effettivo il diritto allo studio.

In particolare, ogni Ateneo consorziato mette a disposizione risorse per l'assegnazione di attività di collaborazioni retribuite degli studenti (150 ore) e di tutorato studentesco per gli iscritti al suddetto corso interateneo da svolgere presso le proprie strutture in accordo con l'Ateneo sede amministrativa.

Art. 7 - Rilascio del titolo congiunto

Compete all'Università di Ferrara, quale sede amministrativa del corso, predisporre il diploma da rilasciare ai laureati del corso, il quale, sottoscritto dai Rettori e Direttori Generali delle Università convenzionate, riporterà la seguente dicitura: "Laurea Magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia (Classe LM-2), corso interateneo tra le Università di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Trento e Verona".

Le Università di Modena e Reggio Emilia, di Trento e Verona si impegnano a fornire all'Università di Ferrara il proprio logo ufficiale di Ateneo per il diploma e le firme autografe dei rispettivi Rettori e Direttori Generali.

Art. 8 - Servizio di sicurezza e prevenzione

Le Parti si impegnano a fornire agli studenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui si svolgono le attività pratiche e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in tali attività, anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, ai sensi degli art. 17 e 28 D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Per le attività di cui alla presente convenzione, i preposti, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato dal D.Lgs 81/2008 s.m.i., sono individuati tra il personale dell'Università convenzionata in cui l'attività si svolge.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività didattiche, di collaborazione studentesca a tempo parziale (150 ore) e di tutorato studentesco relative al corso e per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose, durante l'effettuazione delle predette attività. L'assicurazione è a carico dell'Università di Ferrara.

Il personale universitario impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede presso la quale le attività vengono svolte e con assicurazione per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose. L'assicurazione è a carico dell'Università di afferenza del personale universitario.

In caso d'infortunio durante lo svolgimento delle attività didattiche, di collaborazione studentesca a tempo parziale e di tutorato studentesco, la struttura ospitante s'impegna a segnalare l'evento, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'ateneo, comunicata a parte) ed all'Università.

Art. 10 - Durate, modifiche e recesso

La presente convenzione si applica al ciclo di studi attivato nell'anno accademico 2014/15 e ha una durata di due anni accademici per consentire il completamento di un ciclo didattico completo.

La convenzione s'intende rinnovata previo parere favorevole in forma scritta da parte delle strutture didattiche competenti dei tre Atenei da acquisire in tempo utile per l'attivazione dei successivi cicli didattici.

È data la possibilità ad altri Atenei di aderire al presente accordo, previa approvazione da parte delle Università convenzionate.

Le clausole della presente convenzione sono modificabili unicamente con atto convenzionale.

Art. 11 - Composizione di eventuali controversie

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Ferrara.

Art. 12 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1

della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

La presente convenzione viene trasmessa, attraverso posta elettronica certificata, per la sottoscrizione digitale dall'Università di Ferrara all'Università di Modena e Reggio Emilia, da questa all'Università di Trento, da questa all'Università di Verona, che la restituirà all'Università di Ferrara. L'Università di Ferrara restituirà alle altre Università – sempre a mezzo posta elettronica certificata - un esemplare debitamente perfezionato della convenzione.

La presente convenzione consta di nr. pagine scritte sin qui.

Modena - Reggio Emilia

Per l'Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia

Il Rettore e legale rappresentante

Prof. Angelo Oreste Andrisano

Trento

Per l'Università degli Studi di Trento

Il Rettore e legale rappresentante

Prof.ssa Daria de Pretis

Verona

Per l'Università degli Studi di Verona

Il Rettore e legale rappresentante

Prof. Nicola Sartor

Ferrara

Per l'Università degli Studi di Ferrara

Il Rettore e legale rappresentante

Prof. Pasquale Nappi